

Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Preambolo

Le Parti,

considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza;

considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche internazionali incombe su tutti i Paesi;

vista la Raccomandazione in versione riveduta sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali, adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) il 23 maggio 1997, C(97)123/FINAL, che, fra l'altro, ha invocato misure efficaci per scoraggiare, prevenire e combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in relazione alle operazioni economiche internazionali, ed in particolare la pronta incriminazione di tale corruzione in maniera efficace e coordinata in conformità agli elementi comuni concordati di cui alla citata Raccomandazione ed ai principi giurisdizionali e agli altri principi giuridici fondamentali di ciascun Paese;

accogliendo con favore altre iniziative recenti che promuovono ulteriormente l'intesa e la cooperazione internazionali nella lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, in particolare le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione degli Stati americani, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea;

accogliendo con favore gli sforzi delle imprese, delle organizzazioni padronali e sindacali e di altre organizzazioni non governative nella lotta alla corruzione;

riconoscendo il ruolo dei governi nella prevenzione della richiesta di «tangenti» da parte di individui e imprese nelle operazioni economiche internazionali;

riconoscendo che ogni progresso in questo campo richiede non soltanto sforzi a livello nazionale, ma anche attività multilaterali di cooperazione, sorveglianza e seguito;

riconoscendo che assicurare l'equivalenza fra le misure che devono essere adottate dalle Parti costituisce oggetto e scopo essenziale della Convenzione, il che richiede che essa sia ratificata senza deroghe che possano intaccare questa equivalenza;

hanno convenuto quanto segue:

¹ Dal testo originale francese.

Articolo 1 Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale.

2. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, inclusi l'istigazione, il favoreggiamento o l'autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale. Il tentativo e l'associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale straniero devono essere considerati illeciti penali nella misura in cui lo siano il tentativo e l'associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta Parte.

3. I reati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono qui di seguito denominati «corruzione di pubblico ufficiale straniero».

4. Ai fini della presente Convenzione:

- a. l'espressione «pubblico ufficiale straniero» indica qualsiasi persona, nominata od eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un Paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica;
- b. l'espressione «Paese straniero» include tutti i livelli e le suddivisioni amministrativi, da quelli nazionali a quelli locali;
- c. l'espressione «compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio» include qualsiasi utilizzazione della posizione di pubblico ufficiale, nell'ambito o no delle competenze dello stesso.

Articolo 2 Responsabilità delle persone giuridiche

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero.

Articolo 3 Sanzioni

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della Parte interessata e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere pene privative della libertà sufficienti a consentire un'assistenza giudiziaria efficace e l'estradizione.

2. Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» e i proventi derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

4. Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l'applicazione di ulteriori sanzioni civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Articolo 4 Giurisdizione

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Ciascuna Parte che persegua i propri cittadini per reati commessi all'estero deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente alla corruzione di pubblico ufficiale straniero secondo gli stessi principi.

3. Quando più Parti hanno giurisdizione su un presunto reato di cui alla presente Convenzione, tali Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per stabilire quale di esse sia meglio in grado di esercitare l'azione penale.

4. Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario misure correttive adeguate.

Articolo 5 Applicazione

Le indagini e l'azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte. Esse non devono essere influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate.

Articolo 6 Prescrizione

La disciplina della prescrizione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero deve prevedere un termine di decorso adeguato per le indagini e il perseguimento del reato.

Articolo 7 Riciclaggio di denaro

Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici ufficiali nazionali quale reato preliminare nell'ambito dell'applicazione della propria legislazione sul

riciclaggio di denaro deve adottare analoga previsione in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.

Articolo 8 Disposizioni in materia di contabilità

1. Per combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti concernenti la tenuta di libri e scritture contabili, la diffusione di rendiconti finanziari e le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare l'istituzione di contabilità fuori bilancio, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di spese inesistenti, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi, da parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione.
2. Ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazioni di libri e scritture contabili e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese.

Articolo 9 Mutua assistenza giudiziaria

1. Ciascuna Parte, nella massima misura consentita dalle proprie leggi e dai trattati e accordi internazionali di cui è partecipe, deve prestare alle altre Parti pronta ed efficace assistenza giudiziaria ai fini di indagini e procedimenti penali avviati da una Parte in merito a reati di cui alla presente Convenzione nonché ai fini di procedimenti non penali di cui alla presente Convenzione avviati da una Parte contro una persona giuridica. La Parte richiama informa senza ritardo la Parte richiedente su ulteriori elementi o documenti necessari a sostegno della domanda di assistenza e, su domanda, del seguito dato a tale richiesta.
2. Se una Parte subordina la mutua assistenza giudiziaria al requisito della doppia incriminazione, quest'ultima è considerata sussistere se il reato per il quale viene richiesta assistenza rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
3. Una Parte non potrà rifiutare di prestare mutua assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito della presente Convenzione invocando il segreto bancario.

Articolo 10 Estradizione

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere considerata inclusa tra i reati che danno luogo a estradizione secondo le leggi nazionali delle Parti e le Convenzioni di estradizione in vigore tra di esse.
2. Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di una Convenzione di estradizione riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non è vincolata da una Convenzione di estradizione, essa può considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione relativamente al reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.
3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per poter estradare i propri cittadini o poterli perseguire per il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Una Parte che rifiuta la richiesta di estradizione di una persona per corruzione di pubblico ufficiale straniero solo per il fatto che la persona è un suo cittadino, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale.

4. L'extradizione per corruzione di pubblico ufficiale straniero è soggetta alle condizioni stabilite dal diritto interno e dalle Convenzioni e dagli Accordi applicabili di ciascuna Parte. Se una Parte subordina l'extradizione all'esistenza di una doppia incriminazione, tale condizione sarà considerata adempiuta se il reato per il quale l'extradizione è richiesta rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della presente Convenzione.

Articolo 11 Autorità responsabili

Ai fini della consultazione di cui all'articolo 4 paragrafo 3, della mutua assistenza giudiziaria di cui all'articolo 9 e dell'extradizione di cui all'articolo 10, ciascuna Parte deve indicare al Segretario Generale dell'OCSE un'autorità o le autorità responsabili della trasmissione e della ricezione delle richieste, che fungeranno in materia da canale di comunicazione per la Parte, fatti salvi altri Accordi tra le Parti.

Articolo 12 Sorveglianza e seguiti

Le Parti coopereranno nell'attuazione di un programma di seguiti sistematici per sorvegliare e promuovere la piena applicazione della presente Convenzione. A meno di diversa decisione adottata all'unanimità dalle Parti, il detto programma sarà assolto dal «Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali», conformemente al mandato ricevuto, o da altro organo, conformemente al relativo mandato, che possa al primo subentrare nelle funzioni, e le Parti sosterranno i costi del programma secondo le norme applicabili a tale organo.

Articolo 13 Firma e adesione

1. Fino alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi non membri che siano diventati o siano stati invitati a diventare partecipanti a pieno titolo alle attività del «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali».

2. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Paese non firmatario divenuto membro dell'OCSE o partecipante a pieno titolo al «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali» o a qualsiasi organo che a questo subentri nelle funzioni. Per ogni Paese non firmatario, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di adesione.

Articolo 14 Ratifica e deposito

1. La presente Convenzione è soggetta all'accettazione, all'approvazione o alla ratifica dei firmatari, in conformità alle rispettive leggi nazionali.

2. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'OCSE, che fungerà da depositario della presente Convenzione.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data in cui 5 dei Paesi che detengono le 10 maggiori quote di esportazione (cfr. *allegato*), e che rappresentano tra di loro almeno il 60 per cento del totale delle esportazioni dei detti 10 Paesi, avranno depositato i loro strumenti di accettazione, approvazione o ratifica. Per ciascun Paese firmatario che depositerà il proprio strumento successivamente alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di tale deposito.

2. Se alla data del 31 dicembre 1998 la Convenzione non sarà entrata in vigore secondo quanto stabilito nel paragrafo 1, qualunque Stato firmatario che avrà depositato il proprio strumento di accettazione, approvazione o ratifica potrà dichiarare per iscritto al depositario di essere pronto ad accettare l'entrata in vigore della Convenzione secondo quanto disposto dal presente paragrafo. La Convenzione entrerà in vigore per il predetto firmatario il 60° giorno successivo alla data in cui sarà stata depositata una tale dichiarazione da parte di almeno due Paesi firmatari. Per ciascun Paese firmatario che depositerà una tale dichiarazione successivamente alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di siffatto deposito.

Articolo 16 Modifiche

Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altre Parti almeno 60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica adottata con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti o alle altre condizioni eventualmente stabilite all'atto della sua adozione.

Articolo 17 Recesso

Una Parte può recedere dalla presente Convenzione con una notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. Dopo il recesso, la cooperazione tra le Parti e la Parte che è receduta continua relativamente alle richieste di assistenza ed estradizione non ancora definite presentate prima della data in cui il recesso diviene efficace.

Fatto a Parigi, il 17 dicembre 1997, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Allegato

Dati statistici sulle esportazioni dell'OCSE

Esportazioni OCSE

	1990-1996	1990-1996	1990-1996
	in milioni di US-\$	in % del totale OCSE	in % dei 10 principali Stati OCSE
Stati Uniti	287.118	15,9%	19,7%
Germania	254.746	14,1%	17,5%
Giappone	212.665	11,8%	14,6%
Francia	138.471	7,7%	9,5%
Regno Unito	121.258	6,7%	8,3%
Italia	112.449	6,2%	7,7%
Canada	91.215	5,1%	6,3%
Corea (1)	81.364	4,5%	5,6%
Paesi Bassi	81.264	4,5%	5,6%
Belgio/Lussemburgo	78.598	4,4%	5,4%
Totale dei 10 principali Stati	1.459.148	81%	100%
Spagna	42.469	2,4%	
Svizzera	40.395	2,2%	
Svezia	36.710	2,0%	
Messico (1)	34.233	1,9%	
Australia	27.194	1,5%	
Danimarca	24.145	1,3%	
Austria*	22.432	1,2%	
Norvegia	21.666	1,2%	
Irlanda	19.217	1,1%	
Finlandia	17.296	1,0%	
Polonia (1)**	12.652	0,7%	
Portogallo	10.801	0,6%	
Turchia*	8.027	0,4%	
Ungheria**	6.795	0,4%	
Nuova Zelanda	6.663	0,4%	
Repubblica Ceca***	6.263	0,3%	
Grecia*	4.606	0,3%	
Islanda	949	0,1%	
Totale OCSE	1.801.661	100%	

Note: * 1990 - 1995

** 1991 - 1996

*** 1993 - 1996

Fonte: OCSE, (1) FMI

Indicazione in merito a Belgio e Lussemburgo: i dati statistici sul commercio di Belgio e Lussemburgo sono disponibili soltanto in quanto dati statistici cumulativi di entrambi i Paesi. Se uno dei due Paesi deposita i suoi strumenti di accettazione, approvazione o ratifica oppure se entrambi i Paesi depositano i loro strumenti di accettazione, approvazione o ratifica, si parte dal presupposto, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 della presente Convenzione, che uno dei Paesi tra i 10 principali Stati d'esportazione abbia depositato il suo strumento e le esportazioni cumulative di entrambi i Paesi saranno computate al fine di conseguire il 60% del totale delle esportazioni di detti 10 Stati, necessario all'entrata in vigore della presente Convenzione.